

VERBALE DI ACCORDO SU VERSAMENTO QUOTE EBAV NEL CASO DI IMPONIBILE RIDOTTO

Il giorno 25 novembre 2019 nella sede di Ebav sita in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini
- **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon;
- **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;
- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gianfranco Refosco e da Riccardo Camporese
- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco e dal segretario regionale Brunero Zacchei;

PREMESSE

- L'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010 e smi definisce alla lett. C) punto 11) le casistiche in base alle quali le imprese sono tenute al versamento in misura ridotta delle quote di contribuzione a EBNA ed a EBAV e precisa inoltre le condizioni per cui è ammesso l'esonero totale;
- L'accordo interconfederale nazionale del 18 gennaio 2016, nel ridefinire le quote di contribuzione alla bilateralità artigiana, ha stabilito che le quote sono dovute anche per i lavoratori con contratto part-time ed indipendentemente dall'orario effettivamente svolto nel mese.
- Considerate le variazioni apportate nel regolamento FSBA circa la verifica della regolarità contributiva per il diritto alle prestazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO



1) Le parti invitano Ebav a provvedere a regolarizzare con EBNA le posizioni delle aziende che hanno in corso fino al 31 dicembre 2019 od hanno effettuato sospensioni per mancanza di lavoro con contemporanea richiesta delle prestazioni FSBA, le cui domande risultano bloccate in quanto hanno non operato i versamenti (imponibile ridotto) secondo le indicazioni derivanti dagli accordi interconfederali regionali.



Per far fronte a tale regolarizzazione saranno utilizzate le risorse derivanti dal fondo di riserva.

Analoga procedura andrà attivata da Ebav per le posizioni delle imprese che avranno fino al 31 dicembre 2022 sospensioni per mancanza di lavoro bloccate da FSBA per il medesimo motivo.

2) A partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2020 sono modificate come segue le regole per il versamento delle quote ad Ebav.

Nel caso in cui l'imponibile fiscale del mese di competenza sia pari od inferiore a 300 €, l'azienda è tenuta al versamento di una quota mensile ridotta pari ad € 7,65. Dette quote saranno di spettanza dei fondi del primo livello Ebav.

Rimangono inalterate le regole in atto per le altre casistiche di versamento.


3) Tenuto conto delle difficoltà presenti nelle imprese a fronte di sospensioni per mancanza di lavoro, le parti convengono di attivare una nuova prestazione a loro destinata in luogo della prestazione CIG in deroga (A 24) oggi non più attiva.

Tale prestazione sarà attivata nel caso in cui la durata effettiva della sospensione sia superiore alle due settimane nel mese di competenza e sarà pari mensilmente ad € 20,00 per ogni dipendente interessato.

4) Le parti incaricano Ebav di operare un monitoraggio semestrale sulle pratiche sospese di cui al punto 1) ed i dati raccolti saranno oggetto di specifici incontri tra le parti stipulanti il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CISL Veneto



CNA VENETO



CGIL Veneto



CASARTIGIANI VENETO



UIL Veneto

